

Deliberazione 6 agosto 2008 – ARG/gas 118/08

Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all'anno termico 2008-2009 per la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. e determinazione dalla tariffa di rigassificazione per la società Gnl Italia S.p.A., in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 agosto 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas n. 92/08).

Considerato che:

- gli articoli 20 e 21 della deliberazione ARG/gas 92/08 prevedono che le imprese esercenti rispettivamente i terminali di rigassificazione esistenti e i nuovi terminali presentino all'Autorità i ricavi e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2008-2009 entro il 21 luglio 2008;
- la società Gnl Italia S.p.A., con lettera in data 21 luglio 2008 (prot. generale n. A/21670 del 21 luglio 2008), ha presentato, ai sensi dell'Articolo 20, comma 20.1, della deliberazione ARG/gas 92/08, i ricavi e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2008-2009;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con lettera in data 21 luglio 2008 (prot. generale n. A/21839 del 22 luglio 2008), ha presentato, ai sensi dell'Articolo 21, comma 21.1, della deliberazione ARG/gas 92/08, i ricavi e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2008-2009;
- in data 25 luglio 2008, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Gnl Italia S.p.A. (prot. generale P/22445 del 25 luglio 2008) e alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (prot. generale P/22443 del 25 luglio 2008), richiesta di approfondimenti e di alcune modifiche con riferimento alla determinazione dei ricavi di riferimento, precisando che qualora i chiarimenti e le integrazioni richieste non fossero state risolutive dei rilievi sopra formulati, gli Uffici

- dell'Autorità avrebbero proposto il diniego all'approvazione delle proposte tariffarie oggetto dei rilievi e la determinazione d'Ufficio delle tariffe;
- con lettera in data 31 luglio 2008 (prot. generale n. A/23169 del 31 luglio 2008), Gnl Italia Spa ha fornito gli approfondimenti richiesti e ha presentato una nuova proposta tariffaria relativa ai ricavi di riferimento conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione ARG/gas 92/08;
 - con lettera in data 31 luglio 2008 (prot. generale n. A/23231 del 1 agosto 2008), integrata con comunicazione del 1 agosto 2008 (prot. generale n. A/23357 del 1 agosto 2008) Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha presentato:
 - i. una prima proposta tariffaria comprensiva dei costi non capitalizzati afferenti al periodo antecedente l'avvio dell'erogazione del servizio (di seguito: costi pre-operativi), assimilati ad investimenti per l'attività di rigassificazione;
 - ii. una seconda proposta tariffaria al netto dei costi pre-operativi;
 - la prima proposta tariffaria non é coerente con i criteri di cui all'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione ARG/gas 92/08 che dispone che le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito e agli ammortamenti economico tecnici siano determinate sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti in bilancio;
 - nell'ambito del procedimento di verifica della seconda proposta tariffaria sono emersi elementi che richiedono ulteriori approfondimenti al fine di confermare la correttezza della relativa proposta in merito alla rispondenza delle previsioni di cui al comma 4.5 della deliberazione ARG/gas 92/08; e che l'esito di tali approfondimenti potrebbe determinare una riduzione delle tariffe per l'anno termico 2008-2009;
 - i predetti approfondimenti comportano un'attività istruttoria non esauribile entro i termini previsti per l'approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2008-2009; e che tuttavia tale attività può essere completata entro il 31 dicembre 2008.

Considerato che:

- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ai fini della determinazione della capacità di Gnl consegnabile al terminale di rigassificazione di cui al comma 8.2 della deliberazione ARG/gas n. 92/08, relativamente all'anno termico 2008-2009, ha proposto l'applicazione alla capacità teorica di rigassificazione di un opportuno fattore di carico, al fine di determinare la capacità consegnabile di cui al comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 92/08;
- la società Gnl Italia S.p.A., ai fini della determinazione della capacità di Gnl consegnabile al terminale di rigassificazione di cui al comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 92/08, relativamente all'anno termico 2008-2009, ha proposto l'adozione della capacità tecnica esistente dell'impianto;
- le attuali condizioni del mercato europeo del Gnl evidenziano che la capacità tecnica di rigassificazione possa essere impegnata mediamente per una percentuale pari al 70%, tenuto conto di un utilizzo medio della capacità impegnata pari a circa il 90%.

Ritenuto che:

- sia opportuno prevedere che la determinazione delle capacità di Gnl consegnabile nell'anno al terminale di rigassificazione di cui al comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 92/08 avvenga riproporzionando la capacità massima tecnica del terminale attraverso un fattore di carico delle infrastrutture di rigassificazione pari a 0,7;
- conseguentemente il numero medio di approdi annui, coerenti con i limiti fisici di approdo e con i valori storici relativi alla stazza delle navi metaniere, e l'energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili, di cui rispettivamente ai commi 8.3 e 8.4 della deliberazione ARG/gas 92/08, siano calcolati coerentemente con il precedente ritenuto;
- in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea sia necessario approvare i ricavi di riferimento della società Gnl Italia S.p.A. e determinare d'ufficio i corrispettivi tariffari al fine di tenere conto del suddetto riproporzionamento;
- sia necessario approvare provvisoriamente la seconda proposta tariffaria della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. sino all'eventuale esito positivo degli approfondimenti necessari; e prevedere che tale esito positivo si intenda conseguito qualora l'Autorità non si pronunci diversamente entro il 31 dicembre 2008

DELIBERA

1. di approvare la proposta tariffaria di cui all'articolo 20 della deliberazione ARG/gas 92/08, presentata dalla società Gnl Italia S.p.A. per l'anno termico 2008-2009 relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento e di determinare i corrispettivi tariffari di cui agli articoli 6 e 7, come riportati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente provvedimento;
2. di approvare la proposta tariffaria di cui all'articolo 21 della deliberazione ARG/gas 92/08, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico Srl per l'anno termico 2008-2009, come riportata nelle Tabelle 3 e 4 allegate al presente provvedimento;
3. di autorizzare la provvisoria applicazione delle tariffe di cui al punto 2, sino all'eventuale esito positivo degli ulteriori approfondimenti descritti in motivazione, il quale si intende conseguito qualora l'Autorità non si pronunci diversamente entro il 31 dicembre 2008;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità di effettuare i necessari approfondimenti al fine di confermare la proposta tariffaria della società Terminale GNL Adriatico Srl in merito alla corretta definizione dei costi operativi;
5. di notificare alla società Gnl Italia S.p.A., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano) e alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con sede legale in piazza della Repubblica, n. 14/16, 20124, Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

6. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.

6 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis